

**ARCIDIOCESI DI TRANI-BARLETTA-BISCEGLIE,**  
*Regolamento del servizio diocesano per  
 l'accoglienza dei fedeli separati, Trani  
 2023, 42 pp., gratuito.*

Il pontificato di papa Francesco va sempre più caratterizzandosi per la sua forte vocazione al dialogo e all'estroffessione della chiesa verso la missione santificatrice della società. La chiesa di Cristo, vocata per sua natura alla misericordia e alla carità si apre al mondo e lo fa attraverso il confronto con la realtà di una società sempre più globale e sempre più secolarizzata e forse potremmo dire scristianizzata. Per far ciò, Francesco è consapevole che occorre puntare tutto sulla misericordia, sulla capacità della chiesa di mettersi in ascolto dell'altro e instaurare con lui un dialogo fecondo, muovendo dalla saldezza e forza dei principi e dei valori del cristianesimo.

Dialogo con l'islam e dialogo con il mondo secolare appaiono due facce della stessa medaglia. In questo secondo asse potremmo inserire le novità contenute nel motu proprio *Mitis iudex Dominus Iesus*, che oltre a riformare in modo profondo il processo canonico di nullità matrimoniale, hanno introdotto nelle Regole procedurali annesse al motu proprio e che sono parte integrante del documento pontificio

un nuovo istituto: l'indagine pregiudiziale e pastorale.

Per comprendere appieno il senso di questo nuovo istituto, che ha come finalità quella di generare un collegamento stretto tra la pastorale della famiglia e l'attività giudiziaria dei tribunali ecclesiastici occorre inserire le norme del *Mitis iudex Dominus Iesus* nel rinnovato contesto ecclesiale di attenzione alla famiglia e al matrimonio, che ha caratterizzato sin qui il pontificato di Francesco. Due sinodi dedicati alla famiglia e al ruolo che la stessa gioca all'interno della società sempre più secolarizzata, come privilegiato strumento di evangelizzazione. Il matrimonio e l'amore coniugale autentico che il cristianesimo ha da sempre affermato diventano un potente strumento di dialogo della chiesa con il mondo contemporaneo. La conversione è il messaggio autentico che proviene da questo rinnovato interesse per la famiglia, che emerge in modo forte dall'enciclica *Amoris laetitia*.

La riscoperta dell'autentico amore coniugale fondamento del matrimonio sacramento e della famiglia come cellula fondamentale per superare le patologie della «società liquida» sono il riflesso della relazione tra misericordia e giustizia e la base fondamentale del ruolo autentico della chiesa: accompagnare, discernere e integrare i fedeli che versano in uno stato di sofferenza, causato dalla crisi della loro vicenda matrimoniale, al fine di evitare che questi si allontanino dalla vita e dalla pratica dell'esperienza cristiana. Accompagnare per discernere e discernere per integrare i fedeli all'interno della comunità cristiana. Una finalità che inverte la pastorale giudiziaria, finalizzata alla verifica della validità del matrimonio celebrato ed eventualmente all'introduzione della causa di nullità presso i tribunali diocesani, ma ha un'ambizione che supera questa finalità che potremmo definire eventuale e secondaria. E che così è lo si capisce dalla lettura del primo articolo delle Regole procedurali: «Il vescovo in forza del can. 381 § 1 è tenuto a seguire con animo apostolico i coniugi separati o

divorziati, che per la loro condizione di vita abbiano eventualmente abbandonato la pratica religiosa. Egli condivide con i parroci (cf. can. 529 § 1) la sollecitudine pastorale verso questi fedeli in difficoltà». Il numero delle cause di nullità che ogni anno vengono introdotte presso i tribunali ecclesiastici rappresenta in percentuale una parte davvero esigua rispetto a quelle di separazione e/o divorzio. Il che significa che i tribunali non riescono a dare risposte alle centinaia di fedeli che vivono una condizione di sofferenza e di fragilità rispetto alla loro situazione matrimoniale e familiare. Per ovviare a questo problema, che è un problema pastorale, il *MIDI* ha pensato a generare un legame saldo e sistematico tra la pastorale familiare e l'attività giudiziaria, attraverso il coinvolgimento diretto del vescovo diocesano e dei parroci. Questo strumento è l'indagine pregiudiziale o pastorale che «accoglie nelle strutture parrocchiali o diocesane i fedeli separati o divorziati» e si orienta verso il discernimento della loro condizione e solo in via eventuale è diretta alla celebrazione del processo di nullità (cf. art. 2 delle Regole procedurali). Un'indagine che si svolge «nell'ambito della pastorale matrimoniale diocesana unitaria».

A norma del successivo articolo 3 per svolgere questo compito una o più diocesi possono costituire una «struttura stabile attraverso cui fornire questo servizio». Il *Regolamento* della arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, di cui queste pagine vogliono essere un breve commento, rappresenta una e la prima sino ad ora di queste strutture. Il «potranno» della norma, naturalmente, si riferisce alla creazione di una struttura stabile, non all'attivazione del servizio, che costituisce uno strumento essenziale nella visione di papa Francesco per generare sinergia ecclesiale tra la pastorale ordinaria e quella giudiziaria. Nulla è detto in merito al rapporto tra l'eventuale struttura stabile diocesana o interdiocesana e i tribunali ecclesiastici diocesani e interdiocesani. Questo è lasciato all'autonomia della regolamentazione dei centri, anche per ri-

spetto alla competenza regolamentare dei singoli vescovi diocesani.

Abbiamo voluto fare questa breve introduzione, per sottolineare che l'istituto dell'indagine pregiudiziale o pastorale ha una funzione più ampia rispetto a quella della mera attività previa all'introduzione delle cause di nullità matrimoniale, e crediamo che questo obiettivo emerga in modo evidente dalla lettura di questo agile e completo *Regolamento* dell'arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie.

Il *Regolamento* consta di tre parti: la premessa, l'articolato normativo e un'appendice che raccoglie il glossario, quanto mai utile e preciso nella definizione dei concetti fondamentali di cui si occupano le norme e una bellissima descrizione del logo del servizio diocesano, che in realtà campeggia in copertina e che mette in evidenza i tre assi fondamentali che abbiamo già sottolineato: accompagnare – discernere – integrare, che costituiscono la ragione profonda di tutto il contesto ecclesologico che ruota attorno ai due sinodi della famiglia, al motu proprio *Mitis iudex Dominus Iesus* e all'enciclica *Amoris laetitia*.

Accompagnare i fedeli verso il più retto discernimento della loro condizione di vita diviene necessario all'integrazione degli stessi all'interno della comunità ecclesiale. Il concetto di integrazione diviene basilare, poiché assurge ad obiettivo fondante le attività di discernimento e accompagnamento e serve ad aprire le porte della chiesa madre misericordiosa a coloro che sino ad oggi vivevano la loro condizione di fragilità di vita come viatico all'allontanamento dalla vita e dalla pratica religiosa. La via della carità e quella della verità si incontrano all'interno del rapporto unitario e sinergico tra pastorale e giustizia.

Il *Regolamento* si apre con la citazione del n. 244 dell'enciclica *Amoris laetitia*: «Sarà pertanto necessario mettere a disposizione delle persone separate o delle coppie in crisi, un servizio d'informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare, che potrà pure accogliere le persone in vista dell'inda-

gine preliminare al processo matrimoniale». La citazione del passo di *AL* svela l'obiettivo del Regolamento, che è quello di creare un servizio diocesano che, in applicazione delle Regole procedurali del *MIDI*, costituisca uno strumento globale per la pastorale matrimoniale unitaria, che vada oltre la mera indagine diretta a verificare i presupposti dell'introduzione della causa di nullità. Diverse saranno le disposizioni regolamentari che saranno ispirate a questa logica normativa. Il rapporto tra pastorale e diritto è ben messo in evidenza nella premessa al *Regolamento*, che sottolinea la necessità di superare l'opposizione dialettica tra diritto e pastorale e «avviare in modo particolare una pastorale giudiziale capace di farsi vicina alle famiglie in situazioni imperfette partendo dalla valorizzazione degli elementi positivi per poi aiutarle ad integrarsi nella comunità cristiana, che a sua volta è esortata a perfezionarsi nell'arte dell'accompagnamento e del discernimento pastorale». Il servizio diocesano nasce già nel 2016, come si legge nella premessa, per volontà dell'arcivescovo Giovan Battista Pichierri, come «struttura stabile nell'ambito del tribunale ecclesiastico diocesano». Gradatamente il servizio diocesano tende a divenire qualcosa di più di un semplice ufficio costituito nell'ambito del tribunale ecclesiastico e dunque al mero servizio dell'attività di consulenza previa all'introduzione della causa di nullità. È lo stesso arcivescovo D'Ascenzo, che ha promulgato il *Regolamento* nel 2023, che lo sottolinea nella premessa: «In data 15 marzo 2018, con una lettera indirizzata alla comunità diocesana, caldeggiai la continuazione di questo importante servizio ecclesiale per il bene dei fedeli alimentando sempre più un atteggiamento di accompagnamento, di discernimento e di prossimità nei confronti di ogni persona e ogni famiglia, in modo particolare verso le situazioni difficili o irregolari, [...] di favorire un percorso di accompagnamento, di discernimento e di integrazione che ha prodotto da un lato l'attivazione di una pastorale giudiziarica concreta [...] Dall'altro lato

si è avviato un processo che conduce a una pastorale della prossimità non solo fisica e territoriale, ma anche psicologica, spirituale, giuridica e pastorale, che non considera il discernimento pastorale a discapito di quello giudiziale, ma si sforza di porre in sinergia e complementarità la *via charitatis* e la *via veritatis* avendo cura che «ogni persona e ogni comunità ha il diritto all'incontro con Cristo, e tutte le norme e gli atti giuridici tendono a favorire l'autenticità e la fecondità di tale incontro».

Il servizio diocesano diviene un luogo non solo strumentale alla valutazione dei presupposti eventuali del giudizio di nullità, ma si pone al servizio di una pastorale familiare e matrimoniale più generale, che da un lato accompagna i fedeli al processo di nullità in modo più pieno e consapevole e dall'altro non li abbandona alle loro fragilità nel caso in cui essi non possano addivenire al processo. Ecco che la carità e la misericordia incontrano la giustizia e questa diviene un essenziale strumento per l'attività pastorale della chiesa. Il servizio diocesano, infatti, «si è posto e continua a porsi come un servizio-ponte tra la pastorale dell'accompagnamento delle situazioni coniugali difficili e l'operato dei tribunali ecclesiastici». In conclusione della premessa, l'arcivescovo D'Ascenzo riafferma lo spirito autentico del *Regolamento*, che ha il compito di organizzare e valorizzare l'istituto canonico voluto da papa Francesco e, nello stesso tempo di istituzionalizzare un servizio già attivo dal 2016 nella diocesi: «Un servizio ecclesiale, sinodale e corresponsabile capace di farsi vicino alle famiglie in situazioni di un amore smarrito partendo dalla valorizzazione degli elementi positivi per poi aiutarle ad integrarsi nella comunità cristiana». Come è facile scorgere da queste parole, il *Regolamento* coglie lo spirito autentico non tanto o non solo del *MIDI*, ma soprattutto dell'idea perseguita da Francesco di porre la famiglia e il matrimonio come strumenti di valorizzazione dell'esperienza cristiana all'interno della società, strumenti di evangelizzazione e di conversione della società secolarizzata.

L'articolo 1 del *Regolamento* riafferma il legame del servizio diocesano con il tribunale ecclesiastico diocesano, espressione della centralità della figura del vescovo diocesano e della cura verso i fedeli che vivono una crisi matrimoniale o «il cui matrimonio appaia fallito, irrimediabilmente o meno» e che si rivolgono al servizio diocesano per verificare «la verità circa la validità del loro vincolo matrimoniale». Ma è il successivo articolo 2, che disciplina la «Natura del servizio», che svela le finalità ampie che vengono assegnate al servizio diocesano e all'indagine pregiudiziale. Si tratta di un ufficio ecclesiastico stabile di natura giuridico-pastorale, creato nell'ambito del tribunale ecclesiastico diocesano, ma che deve collaborare con la pastorale familiare diocesana per svolgere «un servizio d'informazione, di consiglio e di mediazione verso quei fedeli separati o divorziati che dubitano della validità del proprio matrimonio» (§ 2). Dunque, un «servizio-ponte tra la pastorale dell'accompagnamento delle situazioni coniugali difficili e l'operato dei tribunali ecclesiastici» (§ 3), che è espressione della «cura pastorale dell'arcivescovo, il quale in forza del can. 383 § 1 è tenuto a seguire con animo apostolico, insieme ai parroci (cf. can. 529 § 1) i coniugi separati o divorziati, che per la loro condizione di vita abbiano eventualmente abbandonato la pratica religiosa» (§ 4). L'integrazione all'interno della vita cristiana, fine essenziale dell'attività di accompagnamento e discernimento, non si esaurisce solo con lo strumento del processo di nullità. Infatti, secondo il disposto di cui al § 2 del successivo articolo 3 («Finalità e destinatari del servizio diocesano»), qualora non si ravvisino «le condizioni per avviare un percorso giudiziario – il servizio diocesano – aiuterà pastoralmente i fedeli indirizzandoli verso un percorso di discernimento e di integrazione nella vita cristiana, secondo verità ed in uno stile di misericordia e di reciproco perdono». Una bellissima disposizione normativa, dalla quale si coglie il carattere funzionale del diritto canonico alla salvezza delle anime, la

*ratio veritatis* incontra la carità e la misericordia, il diritto e la pastorale si fanno carne viva dell'attività apostolica della chiesa di Cristo. Il fine autentico del servizio diocesano è quello di accompagnare i fedeli attraverso l'analisi della loro crisi coniugale, un accompagnamento che li conduca all'esatto discernimento della loro condizione di vita, per poi giungere all'integrazione nella vita della comunità cristiana secondo la loro peculiare condizione esistenziale. Anche la separazione dei coniugi diviene un elemento di dialogo tra la comunità ecclesiale e la condizione di vita dei fedeli. Aiutarli a comprendere il significato dell'istituto canonico della separazione e come rendere la condizione di separato compatibile con l'insegnamento della chiesa e quando opportuno aiutarli a «chiedere il riconoscimento canonico formale della loro condizione di separazione» (art. 3 § 1, n. 2) vuol dire creare un sistema di accompagnamento integrato, che abbraccia tutta la storia della crisi matrimoniale e la riporta all'interno della dottrina della chiesa. Come si può trarre dalla norma di cui all'articolo 3, il procedimento di nullità è solo uno degli strumenti messi a disposizione dei fedeli per la soluzione della loro crisi matrimoniale. Uno strumento importante ma eventuale, cui si accede però dopo un percorso ampio e approfondito di valutazione della crisi matrimoniale, all'interno del quale vengono proposte varie alternative, tutte tese a rendere compatibile la condizione esistenziale dei fedeli con la vita e la missione della chiesa. In questo modo, da un lato la causa di nullità verrà inoltrata a valle di un percorso articolato, che la renderà parte di una missione più ampia di quella di ottenere «solo» un effetto giuridico, che consente la celebrazione di un nuovo matrimonio sacramentale, da un altro lato i fedeli si sentiranno accolti in un percorso che comunque sia li porterà a vivere la loro peculiare condizione di vita in modo integrato.

L'articolo 4 disciplina la composizione e il profilo dei membri del servizio diocesano, i quali sono nominati tutti direttamente dall'arcivescovo. I consulenti, che

possono essere chierici, religiosi e laici, devono avere una competenza specifica in materia giuridico-pastorale, in materia di matrimonio e famiglia, sotto il profilo di una o più delle discipline specifiche: teologica, giuridica, morale, psicologica. Dalla competenza richiesta ai consulenti del servizio diocesano emerge il carattere ampio dell'attività svolta e la capacità del servizio diocesano di comprendere e aiutare i fedeli nel percorso di accompagnamento al discernimento della loro condizione di vita in modo completo.

I componenti devono essere, com'è nella natura di ogni ufficio ecclesiastico, «persone moralmente corrette, di integra fama, esperte nella scienza canonica, sensibili pastoralmente nell'ambito della famiglia e della mediazione». Tra i consulenti del servizio diocesano, l'arcivescovo nomina il responsabile diocesano, il quale può scegliere tra gli altri componenti un segretario. I compiti del responsabile sono disciplinati dal successivo articolo 6. Egli deve agire in sinergia con le indicazioni dell'arcivescovo, convoca e presiede le riunioni dell'équipe, rappresenta il servizio diocesano in seno alla pastorale familiare diocesana, redige ogni anno la relazione sull'andamento del servizio che sottopone all'arcivescovo e cura i rapporti con il tribunale diocesano e con quello interdiocesano.

Il precedente articolo 5 disciplina i compiti del vescovo verso il servizio diocesano. Il paragrafo primo della norma ribadisce il carattere centrale della figura del vescovo diocesano, che si avvale del servizio diocesano per lo svolgimento di un *munus* che resta però nella sua diretta responsabilità di pastore di anime: «Seguire con animo apostolico i coniugi separati o divorziati». Il servizio diocesano è quindi un organo vicario dell'attività pastorale del vescovo in materia di matrimonio e famiglia e svolge una funzione che si può certamente definire come delegata. Infatti, oltre alla nomina delle persone idonee allo svolgimento dell'ufficio, il vescovo deve garantire una vicinanza «non solo fisica ma anche pastorale verso quelle situazioni di fragilità matrimoniali, al

fine di provvedere in modo adeguato e rinnovato ad una pastorale di prossimità misericordiosa e a una pastorale giudiziale accurata» (art. 5 § 2, n. 2). Giudice e pastore sono due facce della stessa medaglia, due diversi *munus* che rispondono ad un'unica autentica finalità, quella di accompagnare, discernere e integrare i fedeli attraverso la loro vicenda matrimoniale in crisi.

Il successivo articolo 7 disciplina i compiti del servizio diocesano, che, coordinato dal responsabile, svolge una funzione che non si limita a quella disciplinata nel successivo articolo 8, cioè l'attività di consulenza. Il servizio diocesano deve favorire una collaborazione sinergica tra il tribunale ecclesiastico e la pastorale familiare, è un servizio-ponte. Organizza la formazione e l'approfondimento, insieme alla pastorale familiare diocesana, per il clero e per tutti gli operatori, al fine di dotare tutti delle competenze necessarie su «come compiere una consulenza e/o come alimentare una corretta pastorale del vincolo, così da prevenire matrimoni nulli». La consulenza diviene uno strumento diffuso affidato a una pluralità di organi e uffici nella chiesa, uno strumento che non si limita soltanto ad un'attività di consulenza giuridica finalizzata al procedimento di nullità. Il servizio diocesano, oltre a curare la pubblicazione di vademecum e sussidi giuridico-pastorali (cf. art. 7 § 1, n. 3), svolge un servizio di consulenza gratuita «per i sacerdoti, le parrocchie, le realtà ecclesiali che operano per la famiglia, gli organismi di partecipazione, gli uffici pastorali di curia, così come per i fedeli feriti da un amore smarrito» (art. 7 § 1, n. 4). La pluralità dei luoghi della pastorale matrimoniale e familiare trova una *reductio ad unum* nella necessità di armonizzare sul piano dottrinale e tenendo conto delle indicazioni dell'arcivescovo l'attività di accompagnamento, discernimento e integrazione.

L'articolo 8 offre indicazioni operative sull'attività di consulenza e ancora una volta viene rimarcata la necessità che qualora il consulente «non ravvisasse elementi utili per una richiesta di nullità ma-

trimoniale indirizzi il fedele verso un percorso di discernimento e di integrazione da farsi in una struttura diocesana preposta per questo tipo di accompagnamento pastorale o al parroco dove il fedele ha il domicilio o ad un sacerdote indicato dall'ordinario del luogo» (art. 8 § 1, n. 5). Di notevole importanza nell'economia del *Regolamento* è l'articolo 9, che disciplina il rapporto del servizio con la comunità diocesana. Emerge, dalla lettura della norma, la complessità e allo stesso tempo l'importanza del servizio diocesano, che deve avere la consapevolezza «che la chiesa tutta ha il compito di accompagnare i suoi fratelli più fragili nel loro vincolo matrimoniale ragion per cui stimola una pastorale del vincolo» (§ 1). Questa consapevolezza lo deve condurre a mettere in campo una serie di attività, che sono tutte espressione della necessità di favorire da un lato la prossimità della pastorale e da un altro lato la necessità che questa sia svolta da persone formate e competenti, che sappiano «favorire una sinergia tra pastorale familiare e pastorale giudiziale» (§ 2). Una formazione capace di orientare i fedeli all'interno del percorso di discernimento del loro fallimento matrimoniale, ma anche di prevenire le nullità matrimoniali e, infine, sviluppare una vera e propria «arte dell'accompagnamento, del discernimento e dell'integrazione per il bene di tutti i fedeli». Al servizio diocesano, cioè, quale espressione della cura pastorale del vescovo è affidata l'importantissima attività di «consulenza integrata (o di secondo livello) in tutte le città dell'arcidiocesi, al fine di garantire e consentire una maggiore prossimità tra il vescovo e i fedeli, che feriti da un matrimonio fallito, presentano richiesta perché si faccia chiarezza sulla loro situazione matrimoniale» (§ 3).

L'articolo 10 disciplina tre livelli di consulenza che possono essere «consecutivi o alternati, a seconda del processo di discernimento caso per caso, però sempre in continua relazione tra loro, tanto da essere immaginati come cerchi concentrici di necessarie consulenze sempre più approfondite» (§ 1). Una norma molto bella,

che fa emergere l'idea che il processo di accompagnamento, discernimento e integrazione deve essere immaginato come un sistema, nel quale le strutture della pastorale ordinaria e di quella giudiziale siano sempre in continuo e costante collegamento tra di loro, per offrire ai fedeli la visione di una chiesa madre che si pone al loro fianco e li sostiene nel loro percorso di sofferenza, volto a far sì che essi si sentano sempre parte attiva della vita e della funzione della chiesa: la salvezza delle anime.

Le ultime due disposizioni, gli articoli 11 e 12, si occupano rispettivamente della formazione dei consulenti, che si palesa come integrata e permanente, e dell'interpretazione evidentemente autentica delle norme del regolamento, affidata all'arcivescovo, alla loro modifica e alla ratifica delle modifiche eventualmente intervenute, che spetta sempre all'arcivescovo.

La terza parte è dedicata, come si è già detto, al glossario. Uno strumento molto utile a far chiarezza sui principali concetti che riguardano l'attività dei vari organi preposti alla gestione del fallimento di un'unione matrimoniale, sia sul piano pastorale sia su quello giuridico. Bellissima anche la parte esplicativa del logo del servizio diocesano, che dimostra l'importanza dei simboli nella trasmissione dei concetti e dei significati alla base dei valori di cui è portatore questo interessante documento, che ad oggi costituisce l'unico presente nel panorama delle diocesi italiane e che sicuramente costituirà la base per altre diocesi che vogliano procedere all'istituzionalizzazione di questo nuovo servizio ecclesiale, fortemente auspicato da papa Francesco.

Paolo STEFANI